

Questione pregiudiziale

Se merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto che vengono presentate alla dogana in imballaggi distinti, essendo ciò giustificato, ma rispetto alle quali è manifesto che fanno parte di un insieme e che sono destinate ad essere offerte al dettaglio come un insieme, debbano essere considerate come merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, ai sensi della regola 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658 del Consiglio, del 23 luglio 1987 ⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione n. 1214/2007 ⁽²⁾, del 20 settembre 2007, anche se dette merci vengono imballate insieme dopo la dichiarazione e al fine della vendita al dettaglio.

⁽¹⁾ GU L 256, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 286, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 novembre 2014 — Buzzi Unicem SpA e a./Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.

(Causa C-502/14)

(2015/C 026/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Buzzi Unicem SpA, Colacem SpA, Cogne Acciai Speciali SpA, Olon SpA, Laterlite SpA

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, della percentuale di emissioni associate alla combustione di gas di scarico — o gas siderurgici di processo — né di quelle associate al calore prodotto dalla cogenerazione, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 290 del TFUE e dell'art. 10 bis, paragrafi 1, 4 e 5, della Direttiva 2003/87/CE ⁽¹⁾, travalicando i limiti della delega conferita dalla Direttiva medesima e ponendosi in contrasto con le finalità della Direttiva (incentivazione di tecnologie energetiche più efficienti e salvaguardia delle esigenze dello sviluppo economico e dell'occupazione).
- 2) Se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida, alla luce dei principi comunitari dell'effetto utile e di proporzionalità di cui all'art. 5 del TUE, avendo indebitamente determinato una lesione della legittima aspettativa delle società ricorrenti a mantenere il quantitativo di quote assegnato in via preliminare e ad esse spettante sulla base delle previsioni della Direttiva, con ciò determinando una privazione dell'utilità economica connessa al predetto bene.
- 3) Se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, delle emissioni degli impianti che sono rientrati nel campo di applicazione della Direttiva solo a partire dal 2013, in quanto inclusi nel sistema ETS con la Direttiva 2009/29/CE.
- 4) Se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 296, paragrafo 2, TFUE e l'art. 41 della Carta di Nizza, in quanto è priva di idonea motivazione.

- 5) Se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione delle norme sul procedimento di cui all'art. 10-bis, paragrafo 1, e 23, paragrafo 3, della Direttiva 2003/87/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Spagna) il 13 novembre 2014 — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual e altri

(Causa C-509/14)

(2015/C 026/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti

Ricorrente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Altre parti: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios, S.L. e FOGASA

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 marzo 2001, in combinato disposto con il suo articolo 4, paragrafo 1, osti a un'interpretazione della legislazione spagnola intesa al suo recepimento che escluda l'obbligo di surrogazione qualora un'impresa del settore pubblico, titolare di un servizio inerente alla sua attività e che richiede rilevanti mezzi materiali, servizio da essa prestato mediante convenzioni di affidamento, imponendo al contraente l'uso di tali mezzi di sua proprietà, decide di non prorogare la convenzione e di prestare direttamente il servizio impiegando il proprio personale ed escludendo quello che impiegava la contraente, cosicché il servizio continua ad essere prestato senza altro cambiamento oltre quello derivante dalla sostituzione dei lavoratori che svolgono l'attività con lavoratori alle dipendenze di un diverso imprenditore.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

Impugnazione proposta il 14 novembre 2014 dalle Éditions Odile Jacob SAS avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 settembre 2014, causa T-471/11, Odile Jacob/Commissione

(Causa C-514/14 P)

(2015/C 026/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Éditions Odile Jacob SAS (rappresentanti: J.-F. Bellis, O. Fréget e L. Eskenazi, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Lagardère SCA, Wendel